

2/2026 anteprima

Rivista di diritto dei media

ISSN 2532-9146

La tutela di chi informa. La scriminante di cronaca e di critica oltre la qualifica professionale, tra giurisprudenza interna e direttiva (UE) 2024/1069

Alessandro Gariglio

Sommario

1. Il problema. - 2. La cornice europea e la trasposizione italiana. - 3. Il fenomeno nella sua dimensione interna. - 4. La scriminante oltre la qualifica: l'operatore informativo. - 5. Il rischio di una protezione indiscriminata. - 6. Gli strumenti di difesa nel diritto vigente. - 7. Il *multi-track litigation* come indicatore autonomo di abuso. - 8. La cornice convenzionale: l'art. 10 CEDU e l'effetto dissuasivo. - 9. La continenza come asse della difesa. - 10. Uno sguardo comparato. - 11. Notazioni conclusive.

1. Il problema

Chi partecipa al dibattito pubblico su temi di interesse collettivo è oggi esposto a un rischio processuale che non dipende dalla fondatezza di ciò che afferma. L'azione giudiziaria, civile o penale, può essere promossa non per il fine tipico, ma per la finalità strumentale di gravare l'avversario di costi sproporzionati, scoraggiare la prosecuzione dell'iniziativa pubblica e produrre, sul dibattito, un effetto dissuasivo. Il fenomeno è noto, nel lessico europeo, come azione legale strategica tesa a bloccare la partecipazione pubblica, SLAPP.

Il tratto distintivo non sta nell'esito del giudizio, ma nel suo costo. L'iniziativa abusiva ha, di regola, scarse probabilità di successo, perché chi informa con metodo si è cautelato con verifiche solide e fonti attendibili. Ma il solo fatto di essere convenuto produce un effetto intimidatorio: il convenuto può non disporre dei mezzi per affrontare un giudizio lungo, o per resistere alla pressione di un avversario dotato di forza economica o istituzionale. La conseguenza ricade non soltanto sul singolo, ma sul libero

esercizio del diritto di cronaca e sul correlativo diritto dei cittadini a essere informati.

Il tema interessa in modo diretto chi opera nell'informazione. Una parte crescente di chi informa non riveste la qualifica di giornalista iscritto all'Albo, ma gestisce testate online sottosoglia, blog tematici, canali su piattaforme digitali, newsletter con un pubblico definito. La questione che si pone non è nuova nel principio, ma lo è nell'ampiezza: fino a che punto la tutela costituzionale di chi manifesta il proprio pensiero, e la scriminante del diritto di cronaca e di critica, si estendano a questi soggetti.

Il contributo tiene distinti due piani. Il primo è la cornice sovranazionale, oggi rappresentata dalla direttiva (UE) 2024/1069. Il secondo è il diritto interno, nel quale, per la mancata effettiva attuazione della direttiva, la difesa di chi informa si costruisce ancora con gli strumenti ordinari. Il punto di contatto fra i due piani è la domanda: a chi spetta la tutela. A quella domanda si risponderà che la scriminante segue il metodo dell'attività informativa, non la qualifica di chi la esercita.

2. La cornice europea e la trasposizione italiana

La cornice sovranazionale è oggi data dalla direttiva (UE) 2024/1069, primo strumento dell'Unione rivolto al contrasto delle azioni legali strategiche.¹ Del suo meccanismo, congegnato per operare nella fase iniziale del giudizio attraverso la cauzione, il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate e la condanna alle spese, è sufficiente qui richiamare i tratti essenziali, poiché alla loro trattazione ha di recente atteso, su questa stessa Rivista, un compiuto commento cui è agevole e doveroso rinviare.² Ciò che qui interessa è altro, ed è il baricentro dell'intervento europeo: la direttiva tutela le persone attive nella partecipazione pubblica senza distinzione di qualifica professionale, e non protegge il giornalista in quanto tale, ma chiunque prenda parte al dibattito su una questione di interesse pubblico. È un dato che conviene tenere fermo, perché anticipa, sul piano del diritto dell'Unione, la conclusione cui conduce, sul piano interno, la giurisprudenza nazionale.

La portata della direttiva è, tuttavia, delimitata da due confini che ne se-

¹ Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'undici aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica), in GUUE L del 16 aprile 2024. Detta anche direttiva Daphne, dal nome della giornalista Daphne Caruana Galizia. Si compone di 55 considerando e 24 articoli.

² C. Melzi d'Eril, *La Direttiva anti-SLAPP tra libertà di espressione, abuso del processo e tutela del pluralismo democratico*, in questa Rivista, 1, 2026, 363 ss.

gnano il rilievo per l'ordinamento interno. Il primo è di materia, giacché la disciplina non si applica ai procedimenti penali, e sottrae così alla protezione speciale proprio la querela per diffamazione, che nella prassi italiana resta il veicolo prevalente delle iniziative intimidatorie. Il secondo è di ambito, poiché la direttiva riguarda le controversie civili e commerciali con implicazioni transfrontaliere, nozione che peraltro l'art. 5 costruisce in termini ampi, tali da radicarsi agevolmente nella dimensione tendenzialmente sovranazionale della comunicazione in rete.³ Nel testo unionale, perciò, il secondo limite non va sopravvalutato né il primo sottovalutato; si vedrà tra breve che lo schema di attuazione ha spostato i pesi.

Su questo sfondo si colloca la condizione italiana, ed è qui che il discorso si fa attuale. Il termine di recepimento, fissato al 7 maggio 2026, è spirato senza che il decreto legislativo di attuazione fosse adottato, e la legge di delegazione europea 2025 aveva indicato quale unico criterio direttivo la definizione della nozione di implicazioni transfrontaliere, riproponendo così le incertezze già segnalate. Il 2 luglio 2026 il Consiglio dei ministri ne ha deliberato lo schema in esame preliminare e il 9 luglio il testo è stato trasmesso alle Camere; il 15 luglio, nondimeno, la Commissione ha aperto la procedura d'infrazione anche nei confronti dell'Italia, perché l'inadempimento si accerta sull'atto emanato e non su quello proposto. Al momento in cui si scrive il decreto non risulta emanato.⁴ Il rischio, denunciato in modo convergente dalla dottrina e dalle organizzazioni che monitorano il fenomeno, era quello di una trasposizione minima, ricalcata sul solo ambito transfrontaliero, che lasciasse priva di tutela la grande maggioranza dei casi interni e l'intero versante penale.⁵ Lo schema consente ora di verifi-

³ Ai sensi dell'art. 5 della direttiva l'implicazione transfrontaliera si presume, salvo che entrambe le parti siano domiciliate nello stesso Stato membro, il giudice adito appartenga al medesimo Stato e tutti gli elementi pertinenti vi siano situati. È condizione di esclusione di difficile realizzazione, attesa la dimensione tendenzialmente sovranazionale della comunicazione in rete: L. Ricchiuti, *La direttiva 2024/1069/UE sulle azioni giudiziarie temerarie*, in *Cassazione penale*, 9, 2025, 2987.

⁴ Legge 17 marzo 2026, n. 36, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, Legge di delegazione europea 2025. La delega è conferita dall'art. 6, il cui c. 2 reca un unico principio e criterio direttivo specifico, cioè «definire la nozione di “questioni con implicazioni transfrontaliere”, di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1069, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5». Il termine di recepimento, fissato al 7 maggio 2026, è spirato senza che, allo stato, risulti adottato il decreto legislativo di attuazione; il 15 luglio 2026 la Commissione europea ha avviato la procedura d'infrazione, inviando lettere di costituzione in mora a quattordici Stati membri, tra i quali l'Italia, con termine di due mesi per la risposta.

⁵ Per i rilievi critici sulla trasposizione limitata al solo ambito transfrontaliero, segnalati in modo convergente dalle organizzazioni della società civile e dalle associazioni di categoria, v. il *policy brief* della Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili (CILD), *SLAPP in Italia*:

care quel timore sul testo. L'art. 1 circoscrive le garanzie alla materia civile con implicazioni transfrontaliere; l'art. 3 esclude la materia penale e vi aggiunge, espressamente, l'azione civile proposta nel processo penale, che nell'ordinamento italiano resta retta dal rito penale; e la nozione di questione priva di implicazioni transfrontaliere è costruita sul solo domicilio delle parti, mentre la direttiva pretende che nello stesso Stato siano situati anche tutti gli altri elementi pertinenti.⁶ La censura ha trovato voce anche nell'esame parlamentare, poiché le proposte alternative di parere, pur precluse dall'approvazione di quella del relatore, hanno chiesto l'estensione alle controversie interne e il ripristino della condizione negativa nella sua interezza.⁷ Nelle more, la difesa di chi informa resta affidata agli strumenti del diritto vigente e all'interpretazione conforme dei rimedi ordinari⁸.

impatto, lacune normative e proposte, novembre 2025. Secondo i dati della Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE), *A 2025 Report on SLAPPs in Europe. Democracy in the Dock*, gennaio 2026, l'Italia risulta il Paese più colpito d'Europa, con 21 casi censiti nel 2024; il dato del 2023, pari a 26 casi, si legge nella precedente edizione annuale del rapporto. Solo l'8,5 per cento delle vicende 2010-2024 ha carattere transfrontaliero, mentre la grande maggioranza ha natura interna. Per i dati nazionali v. Ossigeno per l'informazione, rapporto 2024, secondo cui dei 516 operatori dell'informazione intimiditi in Italia nel 2024 circa il 22 per cento ha subito querele temerarie e azioni legali pretestuose, per metà promosse da esponenti politici e amministrazioni pubbliche.

⁶ Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 (Atto del Governo n. 424, XIX legislatura), deliberato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 2 luglio 2026, trasmesso alla Presidenza della Camera il 9 luglio 2026 ai sensi degli artt. 1 e 6 della l. n. 36 del 2026 e annunciato all'Assemblea il 10 luglio. L'art. 3, c. 2, esclude dall'ambito di applicazione la materia penale, fiscale, doganale e amministrativa, la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri e l'arbitrato, e vi aggiunge, in coerenza con la clausola di salvezza del diritto processuale penale posta dall'art. 2 della direttiva, l'azione civile proposta nel processo penale ai sensi del libro primo, titolo V, c.p.p.; l'art. 3, c. 3, dispone che il procedimento non presenta implicazioni transfrontaliere se sia l'attore che il convenuto sono domiciliati in Italia, laddove l'art. 5, paragrafo 1, della direttiva esige, perché la questione possa dirsi priva di implicazioni transfrontaliere, che entrambe le parti siano domiciliate nello Stato del giudice adito e tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione in questione siano situati unicamente in tale Stato membro. La condizione negativa, cumulativa nella direttiva, diviene semplice nello schema.

⁷ Camera dei deputati, II Commissione (Giustizia), parere favorevole con osservazioni approvato nella seduta del 5 agosto 2026; rilievi favorevoli della V Commissione (Bilancio) del 29 luglio 2026 e parere favorevole della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) del 30 luglio 2026. Le proposte alternative di parere dei gruppi Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle, rimaste precluse dall'approvazione di quella del relatore, chiedevano rispettivamente l'esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 3 della direttiva, con estensione delle garanzie a tutte le controversie civili nazionali, e il ripristino della condizione negativa cumulativa dell'art. 5, paragrafo 1. Nel medesimo senso si è espresso il documento sottoscritto l'11 agosto 2026 da undici organizzazioni della società civile, che qualifica la proposta come trasposizione simbolica.

⁸ Nelle more del recepimento la dottrina ha prospettato più esiti, tra i quali l'apertura

3. Il fenomeno nella sua dimensione interna

La rilevanza pratica della questione si coglie nei dati, che è opportuno richiamare con la loro provenienza. Le rilevazioni della coalizione europea che censisce il fenomeno collocano l'Italia al primo posto del continente, con ventuno casi registrati nel 2024 e ventisei nell'anno precedente, e mostrano che meno di un caso su dieci, nel periodo 2010-2024, presenta carattere transfrontaliero⁹. Il profilo dei promotori è del pari documentato, e comprende società pubbliche o a partecipazione statale, amministratori locali e rappresentanti politici, imprese di grandi dimensioni attive soprattutto nei settori dell'energia e delle costruzioni. Sul fronte opposto, cresce il numero delle azioni rivolte a giornalisti freelance, a blogger e ad associazioni¹⁰. È un dato che non si può trascurare, perché conferma sul piano empirico ciò che si sosterrà su quello giuridico, e cioè che l'esposizione al contenzioso strategico ha smesso da tempo di seguire la linea dell'iscrizione all'Albo. Quanto all'ordine di grandezza del fenomeno intimidatorio nel suo complesso, il monitoraggio nazionale ha censito nel solo 2024 cinquecentosedici operatori dell'informazione fatti oggetto di intimidazione, dei quali circa il ventidue per cento con querele temerarie o azioni legali pretestuose, per metà promosse da esponenti politici e amministrazioni pubbliche¹¹.

Su questo dato si misura la distanza tra la direttiva e il bisogno che dovrebbe soddisfare. La trasposizione, nei termini in cui lo schema la disegna, resta circoscritta al transfrontaliero, e lascia perciò scoperta proprio l'area in cui il fenomeno è più diffuso. Il punto non è di tecnica normativa, ma di effettività. Una tutela che non raggiunge la dimensione domestica del

di una procedura d'infrazione, poi effettivamente avviata, l'interpretazione conforme dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 427, c. 3, c.p.p., con eventuale rinvio pregiudiziale, e, con maggiori incertezze, l'applicazione diretta dei precetti incondizionati della direttiva nei rapporti verticali e dell'art. 11 della Carta. Su tali profili, che esulano dall'economia del presente contributo, v. L. Ricchiuti, *La direttiva 2024/1069/UE*, cit., 2987.

⁹ Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE), *A 2025 Report on SLAPPs in Europe*, cit., per i casi censiti nel 2024 e nel 2023 e per la quota di vicende transfrontaliere nel periodo 2010-2024; v. *supra*, nota 5.

¹⁰ Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili (CILD), *SLAPP in Italia: impatto, lacune normative e proposte*, cit., 2, che ricava il profilo dei promotori e l'andamento recente delle azioni dal dataset CASE Europe, *Mapping SLAPPs in Europe 2010-2024*, e dal monitoraggio di Ossigeno per l'informazione del 28 ottobre 2024.

¹¹ Ossigeno per l'informazione, rapporto 2024, cit.; v. *supra*, nota 5. Negli atti parlamentari relativi all'Atto del Governo n. 424 si riferisce inoltre, su dati del Ministero della giustizia elaborati dal medesimo osservatorio, che l'ottanta per cento delle querele per diffamazione contro giornalisti e delle domande risarcitorie per danno reputazionale si chiude con archiviazione o assoluzione, e che i casi transfrontalieri rappresentano il 9,4 per cento del totale.

fenomeno non lo contiene. E poiché, come si è visto, la querela penale resta fuori dalla direttiva e lo schema vi aggiunge l'azione civile esercitata nel processo penale, la combinazione dei limiti restituisce una protezione che copre una porzione marginale del fenomeno reale.

4. La scriminante oltre la qualifica: l'operatore informativo

Il fenomeno si intreccia con una questione che lo precede e lo eccede, cioè l'individuazione del soggetto titolare della tutela dell'attività informativa. Il punto va sciolto con nettezza, perché è qui che si misura la distanza tra ciò che la giurisprudenza concede e ciò che nega. Occorre distinguere due piani che spesso si confondono. Il primo è lo statuto della stampa, presidiato dall'art. 21, c. 3, Cost., e su questo terreno la giurisprudenza di legittimità è restrittiva. Le Sezioni Unite civili hanno riconosciuto la garanzia contro il sequestro al giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, purché ne condivida i tratti caratterizzanti, la testata, la periodicità, il direttore responsabile, la redazione, l'editore iscritto al registro degli operatori della comunicazione e la destinazione professionale dell'attività al pubblico; ma dalla medesima nozione hanno escluso forum, blog, social network e newsletter, perché privi di quei requisiti. È la conclusione cui erano già pervenute, sul versante penale, le Sezioni Unite del 2015, che negano al giornale telematico strutturato la sequestrabilità propria della stampa e, con indirizzo poi consolidato, ne escludono blog e forum¹². Chi si arrestasse a questo piano concluderebbe che l'operatore informativo non professionale resta fuori dalla tutela.

La conclusione muove però dal piano sbagliato. Un conto è lo statuto professionale della stampa, che la legge riserva e la giurisprudenza custodisce; altro è la scriminante di cronaca e di critica, che quello statuto non presuppone, ma attiene alla natura sostanziale dell'attività e al suo metodo. Riconoscere la scriminante a chi opera fuori dall'Albo non equivale ad attribuirgli la qualifica di giornalista, ma ad applicare un'esimente sostanziale

¹² Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2016, n. 23469, in *AIDA* 2017, 1, 867, secondo cui l'art. 21, c. 3, Cost. tutela dal sequestro il giornale o periodico telematico che possieda i tratti caratterizzanti della testata (direttore responsabile, redazione, editore iscritto al registro degli operatori della comunicazione, periodicità, destinazione professionale al pubblico), ma esclude dalla nozione di stampa forum, blog, social network e newsletter. Sul versante penale, in senso conforme, Cass. pen., sez. un., 17 luglio 2015, n. 31022, e Cass. pen., sez. V, 24 marzo 2016, n. 12536, che negano a blog e forum lo statuto della stampa e ne ammettono il sequestro. Su un piano distinto, la facoltà di astenersi sui nomi delle fonti fiduciarie resta riservata dall'art. 200, c. 3, c.p.p. ai soli giornalisti professionisti iscritti all'Albo.

a chi ne integra i presupposti. Ed è su questo secondo piano che la tutela si è estesa. La Cassazione civile ha riconosciuto il diritto di critica, anche aspro, a chi si esprime su blog e piattaforme digitali, ricomprendendoli nell'alveo dell'art. 21 Cost.; la giurisprudenza di merito ne ha seguito il passo, ravvisando il legittimo esercizio della critica nei contenuti diffusi su social network, blog e siti di informazione, purché ricorrano la verità del fatto, la continenza e la pertinenza all'interesse pubblico, e negando il carattere diffamatorio della critica fondata sulla realtà dei fatti. Nella medesima direzione, con riguardo a un operatore informativo online non iscritto all'Albo, si colloca la pronuncia di merito che ne ha riconosciuto la scriminante di cronaca¹³.

Se ne ricava un criterio. Ciò che radica la tutela non è la qualifica, ma il metodo: la struttura dell'attività, la verifica della fonte, la pertinenza all'interesse pubblico, la continenza. È il baricentro che il diritto dell'Unione ha fatto proprio, giacché la direttiva protegge le persone attive nella partecipazione pubblica senza distinzione di qualifica. Che l'estensione alla rete delle garanzie pensate per la stampa sia discussa è noto, e non si ignora che la giurisprudenza resti ferma nel distinguere la testata telematica strutturata dai restanti strumenti della rete¹⁴. Ma il rilievo qui proposto quel dibattito lo aggira: non si tratta di equiparare il blog alla stampa, terreno su cui la giurisprudenza nega, bensì di riconoscere che l'esimente sostanziale della cronaca e della critica opera a prescindere dallo statuto. La difesa di chi informa si costruisce, allora, documentando il metodo, non rivendicando una qualifica.

¹³ Cass. civ., sez. III, ord. 27 maggio 2019, n. 14370, secondo cui «forum, blog, social network, newsletter sono espressione del diritto costituzionale di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost., art. 10 della Convenzione EDU, art. 11 della Carta dei diritti fondamentali UE), di cui costituiscono estrinsecazione le manifestazioni di critica e le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse». Nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, sez. I, 11 gennaio 2022, n. 94, in *Diritto & Giustizia* 2022, 9 maggio, che ravvisa il legittimo esercizio della critica in contenuti diffusi su social network, blog e sito di agenzia giornalistica quando ricorrano verità, continenza e pertinenza; Trib. Torino, sez. lav., 19 gennaio 2022, n. 186, in *Diritto & Giustizia* 2022, 19 aprile, con nota di P. Di Michele, che esclude il carattere diffamatorio della critica, fondata sulla realtà dei fatti, diffusa su una pagina Facebook; e, con riguardo a un operatore informativo online non iscritto all'Albo, Trib. Ancona, n. 95/2026. L'estensione della scriminante resta soggetta a un vaglio rigoroso, che richiede il metodo di verifica della fonte proprio dell'attività giornalistica.

¹⁴ Sul punto, controverso, dell'estensione alla stampa online delle garanzie dell'art. 21 Cost. v. Cass. civ., sez. un., n. 23469/2016, cit., e i richiami ivi; per la trattazione generale della direttiva, C. Melzi d'Eril, *La Direttiva anti-SLAPP*, cit.

5. Il rischio di una protezione indiscriminata

La tesi fin qui sostenuta va messa alla prova dell'obiezione che le si oppone. Se la tutela segue il metodo e non la qualifica, il perimetro dei protetti si allarga; e allargandosi, si assottiglia il presidio che l'ordinamento appresta all'onore e alla reputazione, che l'art. 2 Cost. protegge tra i diritti inviolabili e che la Corte di Strasburgo riconduce all'art. 8 CEDU, sicché il conflitto non corre tra un diritto e un interesse, ma tra due diritti fondamentali di pari dignità, da comporre secondo il criterio della necessità in una società democratica¹⁵. Il monito è venuto, con nettezza, da questa stessa Rivista: permane il rischio che una protezione indiscriminata del discorso pubblico si traduca in un indebolimento dell'affidabilità dell'informazione e dei diritti della personalità¹⁶.

L'obiezione ha un secondo versante, processuale, che l'esame parlamentare dello schema ha portato in superficie. Il rigetto anticipato è, nella sostanza, un potere di arresto precoce dell'altrui domanda risarcitoria, e la Commissione giustizia della Camera ne ha tratto la richiesta di una maggiore tassatività degli indici, tanto della partecipazione pubblica quanto dell'abusività, per evitare che l'individuazione preventiva dei beneficiari resti affidata a una discrezionalità eccessiva¹⁷. Sull'altro piatto della bilancia si trova l'art. 24 Cost. Chi lamenta di essere stato diffamato ha diritto di agire, e un filtro dalle maglie troppo larghe finirebbe per intercettare, insieme alla lite intimidatoria, la domanda fondata di chi ha subito un'offesa reale. Va riconosciuto che, su un punto, questa obiezione pare particolarmente solida. L'estensione della scriminante oltre la qualifica non porta con sé le contropartite che alla qualifica sono legate, perché l'operatore informativo non professionale non risponde a un ordine professionale, non è tenuto alla rettifica nelle forme che la legge sulla stampa prescrive e non

¹⁵ Sulla riconduzione della tutela della reputazione all'art. 8 CEDU e all'art. 7 della Carta, e sul bilanciamento con la libertà di espressione secondo il criterio della necessità in una società democratica, C. Melzi d'Eril, *La Direttiva anti-SLAPP*, cit., 365.

¹⁶ C. Melzi d'Eril, *La Direttiva anti-SLAPP*, cit., 373, ove si avverte che «permane al contempo il rischio che una protezione indiscriminata del discorso pubblico possa tradursi in un indebolimento dell'affidabilità dell'informazione e dei diritti della personalità».

¹⁷ Camera dei deputati, II Commissione (Giustizia), parere approvato il 5 agosto 2026 sull'Atto del Governo n. 424, cit., ove si rileva che «appare importante specificare meglio gli indici di definizione della “partecipazione pubblica”, al fine di evitare incertezza applicativa ed eccessiva discrezionalità sull'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari della normativa», e ciò «particolarmente» in relazione all'art. 6 dello schema, «che disciplina l'istanza di rigetto anticipato, introducendo quindi un potere processuale di interruzione dell'azione risarcitoria avversaria»; nella stessa direzione l'osservazione secondo cui «anche gli indici di “abusività” meriterebbero maggiore tassatività».

ha sopra di sé un direttore chiamato a rispondere dell'omesso controllo¹⁸. Se il criterio fosse la sola manifestazione del pensiero, se ne ricaverebbe una libertà più ampia a fronte di una responsabilità più tenue, esito che parrebbe inaccettabile.

Ma è appunto per questo che il criterio proposto non è la manifestazione del pensiero, bensì il metodo. Né si tratta di una costruzione dell'interprete, perché il limite lo pone la direttiva medesima: il considerando 7 raccomanda al giudice di non applicare le garanzie quando la partecipazione pubblica non sia in buona fede, e segnatamente quando per mezzo di essa il convenuto diffonda disinformazione o accuse false, ovvero persegua lo scopo di danneggiare la reputazione dell'attore; e il considerando successivo ancora la protezione a un giornalismo indipendente, professionale e responsabile¹⁹. La qualifica formale, dunque, è sostituita e non abolita, e al suo posto subentra un onere di dimostrazione che grava su chi invoca l'esimente. È onere più gravoso di quello che l'iscrizione all'Albo assolve per presunzione: chi non ha statuto deve provare il metodo, mentre per chi appartiene a un Albo lo si presume.

Ne discende un corollario che investe anche il decreto delegato. Se il criterio sostanziale è il metodo, la richiesta di maggiore tassatività degli indici avanzata dalla Commissione giustizia completa la tesi qui sostenuta invece di contraddirla, perché indici determinati sono precisamente ciò che consente di distinguere la critica verificata dalla contumelia, e la denuncia in buona fede dalla campagna denigratoria. Ciò che non va ristretto è il pe-

¹⁸ Art. 8 della l. 8 febbraio 1948, n. 47, sull'obbligo di rettifica; art. 57 c.p., sulla responsabilità del direttore per omesso controllo, che la giurisprudenza di legittimità estende alla testata giornalistica telematica in ragione della sua riconducibilità alla nozione di stampa, e che presuppone perciò una struttura redazionale con un direttore responsabile: Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2017, n. 13398, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2018, 4-5, 727, secondo cui, «stante la riconducibilità della testata giornalistica telematica alla nozione di "stampa", ne consegue la sottoposizione di tale particolare forma di "giornale" alla relativa disciplina di rango costituzionale e di livello ordinario», ivi compreso «il disposto dell'art. 57 c.p., il quale estende la sua portata anche ai casi di pubblicazione di un articolo non firmato, da ritenersi, in assenza di diversa allegazione, di produzione redazionale, dunque, riconducibile al direttore responsabile»; nella motivazione la Corte precisa, richiamando Cass. pen., sez. un., n. 31022/2015, che le garanzie e le responsabilità della stampa «devono essere riferite ai soli contenuti redazionali e non anche ad eventuali commenti inseriti dagli utenti». Sulla facoltà di astenersi sui nomi delle fonti fiduciarie, riservata ai soli giornalisti professionisti iscritti all'Albo dall'art. 200, c. 3, c.p.p., v. *supra*.

¹⁹ Considerando 7 della direttiva (UE) 2024/1069, ove si raccomanda al giudice di non applicare le garanzie «qualora la partecipazione pubblica non sia in buona fede come nel caso in cui, mediante la partecipazione pubblica, il convenuto diffonda disinformazione o accuse false o il cui scopo è quello di danneggiare la reputazione dell'attore»; e considerando 8, secondo cui «un giornalismo indipendente, professionale e responsabile, nonché l'accesso a un'informazione pluralistica, sono pilastri fondamentali della democrazia».

rimetro soggettivo della tutela, che il diritto dell'Unione costruisce senza riguardo alla qualifica; ciò che va determinato è il criterio sostanziale. Sono due operazioni distinte, e lo schema, come si vedrà, parrebbe tenerle insieme in modo non persuasivo.

6. Gli strumenti di difesa nel diritto vigente

In assenza degli strumenti speciali, la difesa contro l'azione strategica si costruisce con i rimedi ordinari, attraverso tre registri, qui esposti nell'ordine della loro immediata spendibilità processuale.

Sul versante penale, lo strumento di prima istanza è la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, sorretta da un'articolata esposizione sulla struttura della scriminante invocata, diritto di critica, diritto di cronaca, *exceptio veritatis*, e sull'assenza del dolo specifico richiesto dall'art. 595 c.p. L'attenzione difensiva si appunta non solo sul fatto storico, ma sulla qualificazione dell'attività svolta dall'indagato come esercizio strutturato di un diritto di partecipazione al dibattito pubblico. Nei casi più netti, in cui la querela sia proposta nella piena consapevolezza dell'insussistenza del reato, l'ordinamento conosce una reazione ulteriore, la via della calunnia a carico del querelante, di cui la giurisprudenza di merito offre qualche applicazione²⁰.

Sul versante civile, il presidio più rilevante è la condanna per responsabilità aggravata *ex art. 96, c. 3, c.p.c.*, che il giudice può pronunciare anche d'ufficio e in assenza di prova di un danno specifico, purché ricorra la mala fede o la colpa grave nell'abuso dello strumento processuale²¹. Vi si affianca la domanda risarcitoria autonoma per danno da abuso del diritto di azione, fondata sull'art. 2043 c.c. letto in combinazione con il principio del *neminem laedere* applicato all'esercizio strumentale dei diritti processuali. Rimedio, quest'ultimo, di difficile praticabilità, perché richiede la prova del

²⁰ Sulla via della calunnia a carico del querelante che agisce contro un cronista pur sapendolo nel giusto v. Trib. Spoleto, 16 marzo 2023 (ud. 24 febbraio 2023), in *Cassazione penale*, 2023, che ha condannato per il reato di cui all'art. 368 c.p. l'autore di una querela per diffamazione proposta nella consapevolezza dell'innocenza del cronista. Il precedente è richiamato anche da L. Ricchiuti, *La direttiva 2024/1069/UE*, cit., 2987, che ne valorizza il carattere di reazione eccezionale dell'ordinamento all'uso strumentale della querela. Si tratta, va precisato, di una risposta di natura penale, distinta e complementare rispetto agli strumenti civilistici di cui all'art. 96 c.p.c.

²¹ Cass., sez. un., 13 settembre 2018, n. 22405, secondo cui la condanna *ex art. 96, c. 3, c.p.c.* costituisce una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi dei commi precedenti, applicabile anche d'ufficio e a prescindere dalla prova di un danno, a presidio di finalità pubblicistiche di contrasto all'abuso del processo; sul presupposto soggettivo della mala fede o colpa grave v. Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29831.

danno patrimoniale specifico; esso acquista rilievo quando il convenuto sia un soggetto strutturato, una testata o un ente del Terzo settore, per il quale l'aggravio dei costi di difesa si traduca in un danno economico documentabile, inclusa la riduzione delle risorse destinate all'attività istituzionale.

Sul versante costituzionale, il parametro resta l'art. 21 Cost., letto alla luce dell'art. 10 CEDU, come scudo contro le domande inibitorie e risarcitorie aventi a oggetto contenuti espressivi su temi di interesse pubblico.

Questi strumenti, tuttavia, sono reali, ma strutturalmente non equivalenti al fenomeno che dovrebbero contenere. Il loro limite comune è temporale prima ancora che sostanziale: essi operano quando la pressione economica e reputazionale del processo si è già prodotta. La condanna per responsabilità aggravata, ove pronunciata, interviene a giudizio concluso, quando l'effetto dissuasivo ha già raggiunto il suo scopo, giacché difficilmente il convenuto, in pendenza di lite, continua a coltivare l'argomento oggetto del contenzioso²². Manca, nel diritto interno vigente, il filtro iniziale che la direttiva ha costruito per neutralizzare l'asimmetria economica nel momento in cui comincia a operare.

7. Il *multi-track litigation* come indicatore autonomo di abuso

Un profilo ulteriore merita di essere isolato, perché sfugge all'analisi della singola azione. La pressione sul medesimo soggetto può essere veicolata attraverso una pluralità coordinata di iniziative fondate su titoli eterogenei, la querela penale, l'azione civile risarcitoria, l'azione a tutela di posizioni dell'impresa, promosse nel medesimo arco temporale. L'onere difensivo, in questi casi, non si somma ma si moltiplica, perché la difesa deve articolarsi su tante linee quanti sono i procedimenti aperti, e le organizzazioni che monitorano il fenomeno documentano proprio la diversificazione delle basi giuridiche impiegate in parallelo²³. Il rilievo non è la singola vicenda,

²² Sull'inefficacia, a fini dissuasivi, dei rimedi interni che operano a giudizio concluso, e sul correlato effetto dissuasivo (c.d. *chilling effect*) delle sanzioni sproporzionate sul dibattito di interesse pubblico, v. Corte cost., ord. n. 132/2020 e, successivamente, Corte cost., n. 150/2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della l. 47/1948 (pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato) per contrasto con gli artt. 21 e 117, c. 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 10 CEDU, ammettendo la pena detentiva di cui all'art. 595, c. 3, c.p. solo nei casi di eccezionale gravità. In dottrina, M. Castellaneta, *La revisione della normativa italiana sulla sanzione del carcere nei casi di diffamazione a mezzo stampa dopo l'ordinanza n. 132/2020 della Corte costituzionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 4, 2020, 1042.

²³ L'espressione *multi-track litigation* è qui impiegata come categoria descrittiva e non corrisponde a una nozione normativa o a una formula dei report di settore. Le

ma la struttura: la sproporzione e l'intento dissuasivo emergono non dal singolo giudizio, ma dalla sua orchestrazione. Di qui una conseguenza che, oggi, ha un destinatario preciso. La direttiva colloca tra le indicazioni della finalità abusiva l'esistenza di procedimenti multipli avviati dall'attore o da suoi associati in relazione a questioni simili, e la formula è ampia, perché guarda alla somiglianza della questione e non all'identità della domanda. Lo schema, nel trasporla, vi introduce una specificazione che il testo unionale non conosce, e assume a indice la pendenza di una pluralità di procedimenti aventi ad oggetto le stesse o analoghe domande per lo stesso titolo²⁴. Il divario non è di dettaglio. Ciò che la direttiva coglie in ragione della somiglianza della questione, lo schema lo ancora all'identità del titolo, e per questa via lascia fuori proprio l'ipotesi qui isolata, nella quale i titoli sono deliberatamente diversi.

Non vale obiettare che l'elenco è aperto in entrambi i testi, l'uno con la formula degli esempi, l'altro con l'inciso «tra gli altri». L'apertura consente al giudice di valorizzare indici ulteriori, ma non neutralizza il segnale che la specificazione trasmette, perché un elenco esemplificativo orienta l'interprete proprio attraverso gli esempi che sceglie, e chi legga la lett. b) nella formulazione dello schema ne ricava che la pluralità di procedimenti rileva quando il titolo è il medesimo. La stessa torsione restrittiva si coglie nelle lettere contigue, dove i casi simili o paralleli della direttiva diventano casi connessi, e la natura sproporzionata della domanda si fa misura, rilievi che l'esame parlamentare ha registrato senza che la proposta di parere del relatore li facesse propri²⁵. Il rimedio è di tecnica minima, e consiste nell'allineare la lett. b) alla formulazione unionale, oppure nell'aggiungervi la pluralità coordinata di procedimenti fondati su titoli diversi. Senza quell'intervento resterà priva di risposta la forma più insidiosa del contenzioso strategico, quella che nessuna delle azioni, isolatamente presa, rivelerebbe.

organizzazioni che monitorano il fenomeno documentano però la diversificazione delle basi giuridiche (diffamazione, protezione dei dati, proprietà intellettuale, concorrenza) impiegate in parallelo contro il medesimo bersaglio, e casi nei quali un singolo soggetto ha promosso decine di procedimenti: v. CASE, *A 2025 Report on SLAPPs in Europe*, cit. (sulla *legal strategy diversification* e sui casi di moltiplicazione dei procedimenti).

²⁴ Art. 4, n. 3, lett. b), della direttiva (UE) 2024/1069 e art. 2, c. 2, lett. b), dello schema, cit. La direttiva premette che «indicazioni di tale finalità comprendono per esempio»; lo schema, che «costituiscono indici di abusività ai sensi del c. 1, lettera c), tra gli altri».

²⁵ Art. 4, n. 3, lett. a) e c), della direttiva, che discorrono della «natura sproporzionata, eccessiva o irragionevole della domanda o di parte della stessa» e di un comportamento dell'attore «in casi simili o paralleli», a fronte dell'art. 2, c. 2, lett. a) e c), dello schema, che parlano della «misura sproporzionata, eccessiva o irragionevole della domanda» e di «analoghi comportamenti dell'attore in casi connessi». La proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico chiedeva, fra le condizioni, di riformulare le lettere a) e c) «ripristinando la dizione comunitaria»; la proposta del relatore, approvata, non l'ha recepita.

8. La cornice convenzionale: l'art. 10 CEDU e l'effetto dissuasivo

La direttiva e la giurisprudenza interna trovano, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la cornice che ne orienta l'interpretazione. L'art. 10 CEDU tutela la libertà di espressione e di informazione e il suo secondo paragrafo ammette ingerenze solo a condizioni stringenti. La Corte di Strasburgo ha fissato, sin dalle prime pronunce, un test in tre passaggi: l'ingerenza deve essere prevista dalla legge, perseguire uno scopo legittimo ed essere necessaria in una società democratica, ciò che implica la sua proporzionalità allo scopo e la corrispondenza a un bisogno sociale imperativo²⁶. Da questo impianto discendono alcuni corollari che incidono direttamente sulla materia qui esaminata. Il primo riguarda la distinzione tra fatti e giudizi di valore. Mentre i fatti possono formare oggetto di prova, la verità dei giudizi di valore non è suscettibile di dimostrazione. Pretendere che chi esprime un'opinione su un tema di interesse pubblico ne provi la verità si risolve, di per sé, in una violazione della libertà di espressione.²⁷ Il rilievo è decisivo nel contenzioso strategico, perché molte iniziative intimidatorie hanno a oggetto non la rettifica di un fatto falso, ma la qualificazione critica di una condotta, ossia un giudizio di valore.

Il secondo corollario riguarda la proporzionalità della sanzione e l'effetto dissuasivo. La Corte ha ripetutamente affermato che sanzioni o pretese risarcitorie sproporzionate producono un effetto raggelante sul dibattito pubblico, scoraggiando non solo il convenuto ma l'intera collettività dal partecipare alla discussione su temi di interesse generale. È il medesimo meccanismo che la direttiva (UE) 2024/1069 intende neutralizzare: non l'esito della lite, ma la sua attitudine a dissuadere.

Il terzo corollario, il più pertinente, riguarda l'identità del soggetto tutelato. Nel caso comunemente indicato come precedente convenzionale delle SLAPP, *Steel e Morris c. Regno Unito*, la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 10 CEDU in un procedimento per diffamazione promosso da una grande impresa contro due attivisti privi di mezzi adeguati di difesa, valorizzando proprio lo squilibrio processuale e la sproporzione tra le par-

²⁶ CEDU, *Sunday Times c. Regno Unito*, ric. 6538/74 (1979), sul triplice requisito (legalità, scopo legittimo, necessità in una società democratica) di ogni ingerenza nella libertà di espressione ex art. 10, par. 2, CEDU; *Lingens c. Austria*, ric. 9815/82 (1986), sulla distinzione tra fatti e giudizi di valore; *Cumpăna e Mazăre c. Romania*, Grande Camera, ric. 33348/96 (2004), sull'effetto dissuasivo delle sanzioni eccessive.

²⁷ CEDU, *Lingens c. Austria*, ric. 9815/82 (1986), par. 46, ove si afferma che i fatti possono essere provati, mentre la verità dei giudizi di valore non è suscettibile di prova; pretenderne la dimostrazione viola, di per sé, la libertà di opinione. In senso conforme *Oberschlick c. Austria* (n. 1), ric. 11662/85 (1991).

ti²⁸. La pronuncia mostra che la tutela convenzionale non si appunta sullo status professionale, ma sulla funzione svolta nel dibattito pubblico. In questa direzione la Corte ha riconosciuto a stampa e organizzazioni non governative il ruolo di public watchdog, estendendo la relativa tutela a chi raccoglie e diffonde informazioni di interesse generale, anche fuori dalla cerchia dei giornalisti professionali²⁹.

La saldatura con la tesi di questo lavoro è evidente. La giurisprudenza di Strasburgo, la direttiva dell'Unione e l'orientamento interno convergono su un medesimo baricentro: la tutela segue l'attività informativa e la sua funzione pubblica, non la qualifica formale di chi la esercita³⁰. È su questo terreno comune che si colloca l'analisi della difesa.

9. La continenza come asse della difesa

Il rilievo sistematico delle vicende esaminate è il seguente. Il canone della critica legittima e del diritto di cronaca non è riservato ai professionisti dell'informazione iscritti agli albi, ma si estende, in misura progressiva, a chiunque partecipi al dibattito pubblico su temi di interesse collettivo con modalità strutturate e verificabili. L'esito è coerente con l'impostazione della direttiva (UE) 2024/1069, che tutela le persone attive nella partecipazione pubblica senza distinzione di qualifica e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art. 10 CEDU.

La conseguenza operativa è immediata. Nella costruzione della difesa contro un'azione strategica, penale o civile, la qualifica professionale dell'autore del contenuto non è l'asse portante dell'impianto. Lo sono, invece, la struttura dell'attività svolta, il metodo di verifica del fatto, la pertinenza del contenuto all'interesse pubblico e la continenza espressiva. Sono questi i quattro elementi su cui si gioca la qualificazione del contenuto come esercizio di un diritto e non come illecito. Sono, in fondo, i canoni che la

²⁸ CEDU, *Steel e Morris c. Regno Unito*, ric. 68416/01 (2005) (c.d. caso McLibel), ove la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 10 CEDU in ragione dello squilibrio processuale tra una grande impresa e due attivisti privi di mezzi adeguati di difesa, in un procedimento per diffamazione di durata e onerosità eccezionali. La pronuncia è comunemente indicata come precedente convenzionale del fenomeno oggi denominato SLAPP.

²⁹ Sul ruolo di stampa e organizzazioni non governative quali *public watchdog* del dibattito democratico, e sull'estensione della relativa tutela oltre la cerchia dei giornalisti professionali, v. CEDU, *Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria*, Grande Camera, ric. 18030/11 (2016); nonché *Thorgeir Thorgeirson c. Islanda*, ric. 13778/88 (1992).

³⁰ Corte cost., ord. n. 132/2020, ove la libertà di manifestazione del pensiero è qualificata coesistente al regime di libertà garantito dalla Costituzione e la libertà di stampa come pietra angolare dell'ordine democratico, con richiamo, tra le altre, alle sentenze n. 11/1968, n. 84/1969, n. 126/1985 e n. 206/2019.

giurisprudenza di legittimità ha enucleato sin dal noto decalogo del giornalista, l'utilità sociale dell'informazione, la verità e la forma civile dell'esposizione³¹, qui da declinare e tradurre per l'operatore della rete, dove la continenza espressiva risente del registro più informale tipico delle piattaforme digitali. La difesa, perciò, si costruisce documentando il metodo, non rivendicando uno status.

Vale la pena richiamare il criterio stabile della Corte europea: quando è in gioco un tema di interesse pubblico, il margine di limitazione della libertà di espressione è particolarmente ristretto e il controllo di proporzionalità deve essere rigoroso. Quando l'azione è diretta non a rettificare un fatto storicamente falso, ma a silenziare un giudizio di valore su un tema di interesse pubblico, la compatibilità con l'art. 10 CEDU è strutturalmente dubbia, e il giudice nazionale ha l'obbligo di verificarne la proporzionalità. La stessa Corte costituzionale ha qualificato la libertà di manifestazione del pensiero come coesistente al regime di libertà garantito dalla Costituzione e la libertà di stampa come pietra angolare dell'ordine democratico.

10. Uno sguardo comparato

La condizione italiana non è isolata, ma si colloca in un quadro europeo disomogeneo. Il termine di recepimento, comune a tutti gli Stati membri, ha trovato risposte differenziate³². Alcuni ordinamenti hanno colto l'occasione per estendere le garanzie oltre il minimo richiesto, applicandole anche alle controversie puramente interne. È il caso, tra gli altri, della Lituania e della Slovenia. L'Irlanda ha adottato una legge ad hoc che, in modo per ora isolato, fornisce una definizione normativa di domanda manifestamente

³¹ Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, c.d. sentenza-decalogo, che ha enucleato i canoni dell'esercizio legittimo del diritto di cronaca: l'utilità sociale dell'informazione, la verità (oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) e la forma civile dell'esposizione (continenza). Tali canoni, elaborati per la stampa professionale, vanno oggi declinati e tradotti per l'operatore della rete, tenendo conto del registro più informale proprio delle piattaforme digitali.

³² Per il quadro comparato sullo stato di recepimento alla scadenza del termine v. B. van Houtert e M. Pasqua, EAPIL Working Group on Anti-SLAPP Directive Transpositions, *Challenges in the Anti-SLAPP Directive Transpositions at the 7 May 2026 Deadline*, 7 maggio 2026, e CASE, *Transposition Monitor*, dicembre 2025. Hanno esteso le garanzie alle controversie puramente interne, tra gli altri, la Lituania e la Slovenia; l'Irlanda ha adottato lo Strategic Lawsuits Against Public Participation Act 2026, che fornisce una definizione normativa di domanda «manifestamente infondata»; la Svezia ha optato per un'attuazione aderente al solo perimetro transfrontaliero; Malta vi ha provveduto con atto di rango secondario (Legal Notice) e portata circoscritta; la Francia risultava, alla scadenza, a un recepimento parziale e la Germania alla sola fase di progetto. L'Italia figura tra i Paesi che non avevano ancora avviato il processo di trasposizione.

infondata. Altri Stati hanno preferito un'attuazione aderente al solo perimetro transfrontaliero, come la Svezia, o vi hanno provveduto con atto di rango secondario e portata circoscritta, come Malta. Altri ancora, tra cui la Francia, ferma a un recepimento parziale, e la Germania, giunta alla sola fase di progetto, non avevano completato la trasposizione alla scadenza; e l'Italia, rimasta inerte fino a quella data, ne ha avviato il processo due mesi più tardi con lo schema di cui si è detto, aderente al solo perimetro transfrontaliero. Sul versante extraeuropeo, il modello di più lunga tradizione è quello anglosassone. Negli Stati Uniti numerose legislazioni statali prevedono, sulla scia della normativa californiana, uno speciale strumento di rigetto in limine dell'azione strategica, assistito dalla sospensione dell'istruttoria e dalla condanna dell'attore alle spese. Nel Regno Unito una recente normativa ha introdotto un meccanismo di rigetto anticipato, sia pure limitato alle controversie connesse alla criminalità economica.³³

Il confronto comparato, qui richiamato per cenni, conferma due dati. Primo: la direttiva fissa uno standard minimo, e la sua effettività dipende in misura decisiva dalle scelte nazionali di trasposizione. Secondo: l'estensione delle garanzie ai casi interni e la considerazione del versante penale non sono opzioni marginali, ma il discrimine tra un recepimento effettivo e un adempimento formale. È su questo discrimine che si misurerà, anche in Italia, la qualità del decreto delegato.

11. Notazioni conclusive

L'attuazione, tardiva e circoscritta, non equivale a un vuoto, perché l'interpretazione conforme dei rimedi interni offre al giudice strumenti già spendibili, per quanto tardivi. Ma il dato che queste pagine hanno inteso porre in luce sta altrove. La giurisprudenza interna ha compiuto il passaggio che al legislatore ancora sfugge, spostando l'asse della tutela dalla qualifica professionale alla struttura dell'attività informativa: la scriminante di cronaca e di critica segue il metodo, non l'etichetta, e spetta a chi ne integra i presupposti sostanziali a prescindere dallo statuto della stampa. È su questo terreno, e non nella rincorsa di una qualifica, che si costruisce oggi la difesa di chi partecipa al dibattito pubblico.

³³ Negli Stati Uniti il modello di riferimento è quello delle *anti-SLAPP statutes* statali, sulla scia del California Code of Civil Procedure, § 425.16 (1992), che prevede una *special motion to strike*, assistita dalla sospensione dell'istruttoria (*discovery stay*) e dalla condanna dell'attore soccombente alle spese del convenuto. Nel Regno Unito l'Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, ss. 194-195 (in vigore dal 18 giugno 2025 per effetto del S.I. 2025/718, reg. 2, lett. a), impone l'adozione di regole processuali che consentano al giudice di rigettare in limine la domanda qualificabile come SLAPP, sia pure nel solo ambito delle controversie connesse alla criminalità economica.

Cronache

Lo schema recepisce il minimo della direttiva, e lasciando fuori il versante penale e la generalità dei casi domestici ne tradisce la funzione. Il decreto deve, invece, farsi carico di quel profilo che nessuna delle azioni, isolatamente considerata, rivela, cioè la pluralità coordinata di procedimenti fondati su titoli diversi, che l'indice disegnato sull'identità del titolo non intercetta. È in questa duplice direzione, la sostanza dell'attività informativa da un lato e l'orchestrazione del contenzioso dall'altro, che si misura oggi l'effettività dell'art. 21 Cost. nella sfera pubblica digitale.

Abstract

Il contributo muove da una domanda che la direttiva (UE) 2024/1069 e la giurisprudenza interna pongono con crescente nitidezza, cioè a chi spetti la tutela di chi partecipa al dibattito pubblico. Si argomenta che l'asse della protezione si sia spostato dalla qualifica professionale alla struttura sostanziale dell'attività informativa: la scriminante di cronaca e di critica non presuppone l'iscrizione all'Albo né lo statuto della stampa, che la giurisprudenza riserva alla sola testata telematica strutturata, ma segue il metodo dell'attività, la verifica del fatto, la pertinenza all'interesse pubblico e la continenza. Su questo sfondo il lavoro esamina la condizione italiana alla luce dello schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere il 9 luglio 2026, affronta la tesi opposta dei rischi di una protezione indiscriminata del discorso pubblico, e isola la tecnica delle azioni coordinate su più fronti, mostrando che l'indice di abusività previsto dallo schema, ancorato all'identità del titolo, non la intercetta.

This article starts with a question that Directive (EU) 2024/1069 and domestic case law pose with growing clarity: to whom protection is owed among those who take part in public debate. It argues that the axis of protection has shifted from professional status to the substantive structure of the informative activity: the defence of report and criticism does not presuppose enrolment in the professional register nor the status of the press, which case law reserves to the structured online newspaper alone, but follows the method of the activity, the checking of facts, relevance to the public interest and restraint. Against this background the work examines the Italian situation in the light of the draft legislative decree submitted to Parliament on 9 July 2026, engages with the opposite thesis concerning the risks of an indiscriminate protection of public discourse, and isolates the technique of coordinated actions on multiple fronts, showing that the indicator of abusiveness laid down in the draft, anchored to the identity of the cause of action, fails to capture it.

Keywords

journalist protection – freedom of information and critique – non-professional journalism – SLAPP – multi-track litigation